

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **7/1985** (ECLI:IT:COST:1985:7)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **04/12/1984**; Decisione del **10/01/1985**

Deposito del **14/01/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10680**

Atti decisi:

N. 7

ORDINANZA 10 GENNAIO 1985

Deposito in cancelleria: 14 gennaio 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 19 bis del 23 gennaio 1985.

Pres. ELIA - Rel. CORASANITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott.
FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge regionale della Calabria 10

novembre 1975, n. 31 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere pubbliche; procedimenti; deleghe agli enti locali) e dell'art. 41 della legge regionale della Calabria 28 febbraio 1977, n. 9 (Norme per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica da realizzare con gli speciali interventi previsti dalla l. n. 412/1975. Modificazioni degli artt. 2 e 19 legge regionale n. 31/1975), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1980 dal TAR per la Calabria sul ricorso proposto da Rotiroti Francesco contro Comune di Torre Ruggiero ed altra, iscritta al n. 817 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 dell'anno 1982.

Visto l'atto di costituzione di Rotiroti Francesco;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il TAR della Calabria, a seguito di ricorso proposto da Rotiroti Francesco contro il Comune di Torre Ruggiero e nei confronti della Regione Calabria, ha sollevato, con ordinanza del 9 ottobre 1980, questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge regionale della Calabria 10 novembre 1975, n. 31 e 4 della legge regionale della Calabria 28 febbraio 1977, n. 9, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, in quanto le suddette disposizioni, attribuendo al Comune il potere di emanare atti di espropriazione e di occupazione temporanea o d'urgenza in favore del Comune stesso, sarebbero lesive del principio di imparzialità dell'attività amministrativa;

che - a parte le considerazioni desumibili dalla sentenza di questa Corte n. 319/1983, che ha deciso nel merito questione analoga relativamente a legge di altra regione - occorre preliminarmente rilevare che l'ordinanza in oggetto omette del tutto di motivare sulla rilevanza della questione, in quanto si limita a richiamare sul punto altra decisione resa dallo stesso TAR con sentenza parziale in pari data (peraltro neppure in atti);

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, le ordinanze di rimessione debbono, a pena di inammissibilità della questione, essere motivate in ordine alla rilevanza, non potendosi sopperire alla eventuale carenza di motivazione con il rinvio ad altre pronunce, in quanto ciò non soddisfa le esigenze di generale e completa conoscenza delle questioni sollevate, in vista delle quali è stabilito uno specifico regime di pubblicità (v. sentenze nn. 69, 127 e 205/1983; n. 158/82; nonché ord. n. 140/1983);

che, pertanto, deve dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge regionale della Calabria 10 novembre 1975, n. 31 e 4 della legge regionale della Calabria 28 febbraio 1977, n. 9 sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., dal TAR della Calabria con ordinanza del 9 Ottobre 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.